



STUDIO DELL'AVVOCATO ELENA PAOLINI

Bologna, 9 marzo 2018

CIRCOLARE N. 26: APPLICABILITA' AI CONTRATTI DI SUBFORNITURA DELLA TUTELA RESPONSABILITA' SOLIDALE PER I RAPPORTI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI

Si rende noto ai Gentili Clienti che, con sentenza 6 dicembre 2017, n. 254, la Corte Costituzionale ha ritenuto applicabile ai contratti di subfornitura la tutela della responsabilità solidale prevista dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (recante “*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 2003, n. 30*”) per i rapporti di appalto di opere e servizi, prevedendo, nel contempo, la legittimità dell'estensione della tutela a tutti i livelli del decentramento.

La Corte d'Appello era stata chiamata a decidere sul gravame proposto da una società committente avverso la statuizione di primo grado con la quale era stata condannata al pagamento di retribuzioni non corrisposte dalla propria subfornitrice ai lavoratori di quest'ultima.

Secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata, disciplinante il regime di responsabilità solidale nell'appalto, non sarebbe suscettibile di essere applicata oltre i casi espressamente previsti, ossia appalto e subappalto, né potrebbe estendersi ai contratti di fornitura, stante la diversità delle fattispecie contrattuali.

In base all'art. 29 del D. L. n. 276/2003, il lavoratore ha diritto a ottenere il pagamento del proprio credito da ciascuno dei coobbligati, datore di lavoro e committente, in solido, a prescindere dalla singola responsabilità effettiva nella produzione del debito.

La Corte Costituzionale ha ritenuto l'eccezione non fondata precisando che in tema di configurazione del rapporto tra contratto di subfornitura e contratto di appalto sussisterebbero due diversi orientamenti.

Secondo il primo orientamento, tra le due figure negoziali vi sarebbe un rapporto di *species a genus*, nel senso che la subfornitura sarebbe un sottotipo, se non un equivalente, del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione, nel quale potrebbe rientrare anche l'appalto.

Secondo altro indirizzo interpretativo, tra i due istituti sussisterebbe una rilevante differenza e, in tale prospettiva, l'elemento della “*dipendenza tecnologica, presente nel contratto di subfornitura, segnerebbe il discrimine rispetto all'appalto che comporta, invece una autonomia*

AVVERTENZA

La presente comunicazione è stata inviata da uno Studio Legale. I dati ivi contenuti sono coperti da segreto professionale e soggetti alla D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni che tutela anche con sanzioni penali, la riservatezza dei dati personali. In caso di invio ad un numero errato è fatto divieto di leggere e trattare i dati contenuti nel fax. Il ricevente è pregato di darne immediata comunicazione e di distruggere la copia erroneamente ricevuta

VIA CESARE BATTISTI, 2, BOLOGNA TEL. +39051-266167 – FAX +39051-19905580

avvocato@studiopaolini.com - www.studiopaolini.com

– AVV. ELENA PAOLINI –

dell'appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto ed atteso dal committente”.

Ad avviso della Corte Costituzionale “la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'articolo 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e Vi porgo cordiali saluti.

Avv. Elena Paolini

